

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E PER I SERVIZI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DEL TERRITORIO (CRICT - UNIMORE)

Articolo 1. Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore delle Costruzioni e del Territorio (in breve CRICT - UNIMORE), promosso dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

Articolo 2. Finalità

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro promuove e coordina studi e ricerche intersettoriali nel campo delle Costruzioni e del Territorio e di attività di ricerca correlate, proponendosi quale interlocutore degli Enti pubblici per la realizzazione dei Tecnopoli nelle provincie di Modena e Reggio Emilia.

Le attività principali del Centro riguarderanno l'ingegneria sismica, idraulica e civile e le scienze geologiche e ambientali a sostegno, in particolare, della ricostruzione post-sisma e post-alluvione del territorio modenese. Tra le finalità principali si annovera la prevenzione e protezione delle strutture, infrastrutture e territorio dalle calamità naturali e dai dissesti ambientali, nonché il miglioramento della qualità dell'ambiente.

Con questi propositi, il Centro, oltre ad impegnarsi a portare avanti le attività e i progetti programmati nel settore della industria delle costruzioni e della tutela del territorio e dell'ambiente, così come individuate nell'accordo di programma inerente la costituzione dei Tecnopoli nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, favorisce lo scambio di informazioni ed iniziative scientifiche e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nei predetti ambiti culturali, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea. Il Centro coordina le strutture per le attività di ricerca, cura programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche

in collaborazione con altri Atenei, nazionali o internazionali, Enti pubblici o privati e partecipa all'organizzazione di corsi, seminari e convegni.

Inoltre, il Centro si propone come interlocutore delle Imprese industriali e delle Aziende del territorio che necessitano di consulenza, servizi e collaborazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e processi. Al Centro possono essere affidate attività di consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificatamente indicati ma ad essi connessi.

Articolo 3. Sede del Centro

Il Centro ha la propria sede legale presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, in via P. Vivarelli 10, Modena.

Articolo 4. Adesioni al Centro

Aderiscono al Centro:

- a) i docenti ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti promotori del Centro, che hanno proposto le attività di ricerca conferite nei Tecnopoli;
- b) i docenti ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti componenti del Centro, la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del Centro;
- c) i docenti e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, o appartenenti anche ad altri Atenei, nazionali ed internazionali, che svolgono attività in settori di ricerca connessi a quelli di cui art. 2, ammessi ad aderire al Centro a titolo individuale, la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del Centro, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Altri Dipartimenti dell'Ateneo interessati a partecipare al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore per conoscenza e al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca. Sulla richiesta di partecipazione delibera il Consiglio del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta

indirizzata al Rettore, per conoscenza, ed al Direttore del Centro.

Articolo 5. Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Centro;
- c) il Comitato scientifico.

Articolo 6. Il Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio, e cura l'esecuzione dei deliberati. In collaborazione con il Consiglio:

- a) promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altra Università italiana o straniera, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c) nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività;
- d) convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;

e) nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un vicedirettore;

f) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando relativi contratti nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;

g) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;

h) predispone entro il quindici marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;

i) predispone entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;

j) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attività di ricerca e di formazione, nei limiti della propria competenza;

k) predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;

l) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) propone al Consiglio del Centro la cooptazione di studiosi di rilevante statura scientifica quali membri del Consiglio scientifico, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti;

n) nomina i responsabili scientifici previsti dalle specifiche normative per la gestione dei finanziamenti acquisiti.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore decano del Centro convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

Articolo 7. Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;
- b) un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
- c) un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto tra il personale assegnato al Centro.

Il Segretario amministrativo del Centro ne fa parte di diritto, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

Articolo 8. Attribuzioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio del Centro per sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
- c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità del Regolamento Generale di Ateneo;
- e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti annualmente dal Direttore entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro;

g) per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 9. Convocazione del Consiglio e verbali

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

a) entro il trenta giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo;

b) entro il quindici dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo;

c) entro il trentuno marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto.

Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. I verbali sono resi pubblici mediante affissione alla bacheca del Centro e tramite pubblicazione sul sito Web del Centro.

Articolo 10 - Comitato Scientifico del Centro

Il Comitato Scientifico del Centro è costituito da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;
- b) tutti i professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno sia a tempo determinato aderenti al Centro;
- c) un rappresentante del personale tecnico/amministrativo autorizzato a far parte del Centro individuato dai Dipartimenti afferenti al Centro medesimo.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Comitato Scientifico del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto.

Il Comitato scientifico ha compiti consultivi in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Articolo 11. Inventario

Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dal Centro viene registrato sull'inventario generale del Centro. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di Enti per i quali sia richiesto un apposito inventario.

Articolo 12. Risorse Finanziarie

I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:

- a) da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Dipartimenti, da Ministeri, da Fondazioni, da Aziende o da altri Enti pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali;
- b) da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in

quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso, ivi compresi i contratti di ricerca applicata e/o di consulenza stipulata con imprese.

I finanziamenti saranno gestiti dal Centro, ma riconosciuti, ai fini della valutazione della ricerca da parte degli organi di Ateneo, ai docenti referenti e ai loro dipartimenti di afferenza.

Articolo 13. Durata del Centro

Il Centro è costituito con durata triennale, a decorrere dalla nomina del Direttore. Allo scadere del termine di durata triennale, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di ricostituzione, che dovrà essere approvata dagli organi accademici sulla base di una relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca.

Articolo 14. Disposizioni transitorie

In fase di avvio e per un periodo di tre anni, il funzionamento del Centro è assicurato da contributi degli aderenti per € 2.000 complessivi per ciascun Dipartimento.

In prima applicazione del presente Regolamento, il Direttore e il Vice direttore sono nominati in via straordinaria dal Rettore; tale primo mandato copre soltanto lo scorcio dell'anno accademico in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento (2014-2015) e non va computato ai fini del divieto di nomina per più di due mandati consecutivi.

Articolo 15. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.

